

Commissione. Io non intendo di parlare una seconda volta: intendo solo di chiedere un chiarimento alla Commissione ed al ministro; e ciò non è vietato nè significa parlare in merito due volte.

PRESIDENTE. Ma c'è l'articolo 79 del regolamento.

Se ciascun deputato potesse rientrare nella discussione e fare modificazioni, non si finirebbe più! L'articolo 79 dice che non si può parlare più di una volta nella stessa discussione, tranne che per un richiamo al regolamento, o sulla posizione della questione, o per fatto personale. Ella ha detto di voler parlare per un richiamo al regolamento, e deve dirmi qual'è questo richiamo.

SIMEONI. Proprio per la posizione della questione.

PRESIDENTE. Ma mi scusi, ella sa meglio di me, che non è questo.

SIMEONI. Mi perdoni. Io non parlo mai. Una volta ho domandato cosa così modesta, che anche per cortesia avrebbe potuto discendere.

PRESIDENTE. Ma non si tratta della sua persona. La questione è che, se dò facoltà di parlare a lei, la devo dare a tutti, e allora il regolamento rimane perfettamente inutile.

SIMEONI. Ma io domando di sapere come si fa ad avere un chiarimento dal ministro o dalla Commissione sopra una proposta nuova!

PRESIDENTE. Ma a questo modo non si finirebbe più nessuna discussione!

SIMEONI. Ella mi fa parlare tanto, per non lasciarmi dire quello che avrei detto in una sola parola.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 19.

« Gl'insegnanti, comandati o incaricati o supplenti, degl'istituti regi o pareggiati nominati a seguito di concorso, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede qualunque sia la durata del servizio e il corso, in cui insegnano. Essi entreranno in ruolo per ordine di merito, occupando i posti vacanti.

« Gl'insegnanti, incaricati o comandati, o supplenti degl'istituti regi o pareggiati, nominati fuori concorso, ma provveduti dei requisiti legali, e che al termine dell'anno scolastico 1904-905 abbiano esercitato lodevolmente l'ufficio per due anni scolastici, s'intendono confermati in modo definitivo nell'ufficio e nella sede.

« Essi, secondo l'ordine di anzianità di nomina e dopo coloro che furono nominati o

abbiano diritto alla nomina per effetto di concorso già espletato, entreranno in ruolo, occupando i posti vacanti.

« Ogni specie di comando d'insegnanti di scuole medie e normali dovrà cessare col termine dell'anno scolastico 1905-1906 e nessun nuovo comando d'insegnanti di scuole medie e normali sarà ammesso.

« Però gl'insegnanti di ruolo, che siano comandati ad insegnare altra materia, conserveranno l'ufficio e la sede, che occupano, purchè siano provveduti dei requisiti legali.

« Gl'incaricati di ruolo e i reggenti s'intendono senz'altro confermati tutti in modo definitivo nell'ufficio e nella sede, dal giorno della promulgazione di questa legge.

Pongo a partito questo articolo.

(È approvato).

Art. 20 (già 21).

A parziale deroga dell'articolo precedente, saranno stabilmente confermati gl'insegnanti incaricati o comandati d'istituti regi o pareggiati, anche sforniti del titolo legale di abilitazione all'insegnamento che occupano, purchè posseggano un titolo accademico e abbiano cinque anni di accertato lodevole esercizio.

A questo articolo ha proposto una aggiunta l'onorevole Pasqualino-Vassallo. La ritira?

PASQUALINO-VASSALLO. No, insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Prima però, do facoltà di parlare all'onorevole Mantica, il quale propone una formula speciale, mi pare.

MANTICA. Io aveva coordinato insieme i due articoli, in un ordine che mi era apparso più logico.

Ora non è il caso di insistere, ma domando al relatore perchè richiede cinque anni, anche a coloro, che hanno titoli legali, per sistemare la loro condizione.

CREDARO, *relatore*. Si tratta di un titolo accademico non specifico per l'insegnamento.

MANTICA. Sono laureati, ed insegnano da tempo...

CREDARO, *relatore*. Un laureato in legge comandato ad uno speciale insegnamento di lettere non si può trattare alla stessa stregua.

MANTICA. Ma se Ella mette o invece di e alla fine dell'ultimo comma accontenta anche l'onorevole Pasqualino-Vassallo.

CREDARO, *relatore*. No, no.

PRESIDENTE. Insomma, onorevole Mantica, mantiene o ritira la sua proposta?